



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Affari del Personale

Prot. n. 9239 /2015

Al Sig. Questore
ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
ALESSANDRIA

Al Comando per la Tutela dell'Ambiente
NOE
ALESSANDRIA

Al Comando Carabinieri
NAS
ALESSANDRIA

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Vigili del Fuoco
ALESSANDRIA
ASTI

Al Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento Prov.le
ALESSANDRIA
ASTI

Ai Comandi della Polizia Stradale del
CIRCONDARIO

Al Sig. Comandante Polizia Provinciale
ALESSANDRIA

Alla Polizia Ferroviaria di
ALESSANDRIA
NOVILIGURE
ARQUATA SCRIVIA
TORTONA

Ai Comandi della Polizia Municipale del
CIRCONDARIO

Alla Polizia Postale
ALESSANDRIA

Alla Direzione Casa Circondariale
ALESSANDRIA

Alla Direzione Casa di Reclusione
ALESSANDRIA

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di
ALESSANDRIA

Alla Direzione Sanitaria ASL di
ALESSANDRIA
ASTI
NOVI LIGURE

Alla Azienda Ospedaliera Direzione e Ufficio Legale
ALESSANDRIA

ARPA di
ALESSANDRIA
ASTI

Al Nucleo Vigilanza Faunistico-Ambientale Provincia di
ALESSANDRIA

All'Ufficio delle Dogane di Genova
S.O.T. Rivalta Scrivia
RIVALTA SCRIVIA

e p.c. Ai Magistrati Procura
SEDE

OGGETTO: Legge 22 maggio 2015 n. 68 – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Estinzione del reato.

A seguito dell'entrata in vigore, dal 29 maggio 2015, della legge 22 maggio 2015 nr. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28/5/2015, Serie Generale nr. 122), è stato introdotto, tra l'altro, il meccanismo di estinzione del reato previa regolarizzazione per tutte le contravvenzioni previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 (T.U. Ambientale): cfr. i nuovi articoli da 318-bis a 318-octies del citato D.L.vo 152/2006.

La nuova disciplina si applica esclusivamente ai fatti contravvenzionali previsti dal citato T.U. Ambientale e puniti con la pena dell'ammenda (prevista in via esclusiva o alternativa all'arresto), alla condizione che gli stessi **non abbiano “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”** (cfr. art. 318-bis): tale apprezzamento compete all'organo di vigilanza che accerta l'illecito, non essendo prevista una formale interlocuzione preventiva con il Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza o meno della condizione ostativa. Sul punto sarà, pertanto, necessario che l'organo accertatore espliciti, per giustificare la non attivazione di una disciplina favorevole all'autore del reato, le ragioni che hanno impedito di procedere a impartire la prescrizione ai fini della “regolarizzazione”.

Il criterio guida che è opportuno seguire per effettuare la valutazione di cui sopra pare essere quello che consenta di attivare la procedura di regolarizzazione ogni qualvolta l'illecito accertato possa essere rimosso negli effetti attraverso la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi e sia altresì rimossa la situazione che ha determinato detta condotta illecita.

Pertanto la determinazione dell'organo di vigilanza che non ritenga di attivare la procedura di regolarizzazione dovrà esplicitare nella C.N.R. le ragioni dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità per essersi irrimediabilmente realizzato il danno o quel pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, salve le eventuali valutazioni successive del Pubblico Ministero, che, se non riterrà di condividere la conclusione dell'organo di vigilanza, potrà richiedere a quest'ultimo di provvedere



agli adempimenti di cui agli artt. 318-ter e 318 quater del T.U. Ambientale (cfr. art. 318-quinquies).

Anche a seguito dell'attivazione della procedura di regolarizzazione deve comunque sottolinearsi che l'organo accertatore mantiene l'obbligo di trasmettere la C.N.R. alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (art. 318-ter comma 4°).

A seguito della trasmissione della notizia di reato (che dovrà contenere necessariamente il verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio di ogni autore dei fatti contravvenzionali), il relativo procedimento penale - aperto con l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. - rimarrà "sospeso" sino al momento in cui il P.M. riceverà dall'organo accertatore una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater commi 2° e 3°, anche se la predetta causa sospensiva non impedirà l'assunzione da parte della P.G. operante degli atti urgenti di indagine preliminare (rilievi urgenti, S.I.T. testimoniali, rilievi fotografici) e del sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 e ss del c.p.p. (cfr. art. 318-sexies).

E' opportuno, pertanto, che l'organo accertatore, in epoca successiva al deposito della C.N.R., accerti, tramite la Segreteria della Procura o la locale Sezione di P.G. - Aliquota Corpo Forestale dello Stato, il numero del procedimento penale e il magistrato assegnatario del fascicolo, per poter eventualmente interloquire direttamente col magistrato titolare del procedimento (soprattutto nelle prime fasi di applicazione della novella legislativa) e per indirizzare correttamente i "seguiti" della procedura, che dovranno indicare in maniera chiara e precisa nella prima pagina il numero del procedimento cui si riferiscono.

Deve qui precisarsi che la sospensione del procedimento penale costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale e, pertanto, il P.M. non potrà emettere il decreto di citazione diretta a giudizio o richiedere il decreto penale di condanna o il giudizio direttissimo né comunque formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p. sino a quando non gli saranno pervenute le comunicazioni di cui all'art. 318-quater commi 2° e 3°.

L'art. 318-quinquies prescrive poi che se il P.M. prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e

dalla polizia giudiziaria, ne dovrà dare comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318-ter e 318-quater; in tal caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informerà senza ritardo il P.M. della propria attività.

La normativa sulla procedura delle prescrizioni prevede che l'organo di vigilanza debba impartire un'apposita prescrizione "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata": ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata in materia, sarà necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria "specializzata" (ad esempio personale dell'ARPA o della Provincia, del Corpo Forestale dello Stato, militari del N.O.E. dei Carabinieri), fissando un termine per la regolarizzazione che non deve essere eccedente al "periodo di tempo tecnicamente necessario" (art. 318-ter comma 1°).

Lo stesso organo di vigilanza dovrà successivamente verificare se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e, in caso positivo, invitare il contravventore al pagamento della sanzione pecuniaria predeterminata (un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).

L'organo di vigilanza comunicherà poi al Pubblico Ministero o l'adempimento tempestivo e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria o il mancato adempimento nei termini.

Il termine per la regolarizzazione non dovrà mai essere eccessivo rispetto alle esigenze tecniche del caso e potrà essere "prorogato" per una sola volta, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo mai superiore a sei mesi (318-ter comma 1°); si richiama allora l'attenzione sul rigoroso contenimento dei termini per la regolarizzazione e sull'eccezionalità della proroga, che dovrà essere disposta solo se richiesta e motivata per iscritto dal trasgressore.

E' auspicabile che il termine di 60 giorni per la verifica da parte dell'organo accertatore del rispetto della prescrizione imposta (art. 318 quater comma 1°) sia consumato in minima parte, privilegiandosi un controllo pressochè coevo alla scadenza; analoghe considerazioni valgono per il termine di 120 giorni fissato all'organo di vigilanza - a partire dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione - per comunicare al P.M. l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma (art. 318 quater comma 2°) e per quello di 90 giorni

previsto per la comunicazione al P.M. dell'inadempimento della prescrizione (art. 318-quater comma 3°): entrambi dovranno essere contenuti al massimo.

La prova del pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere acquisita dall'organo accertatore mediante l'acquisizione dall'interessato della copia del versamento effettuato, che dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Procura.

Da ultimo deve rilevarsi che la nuova procedura di regolarizzazione non si applica ai procedimenti penali già in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 nr. 68, ossia il 29 maggio 2015: pertanto la procedura di estinzione sarà inapplicabile ai procedimenti già iscritti nel registro delle notizie di reato alla data di entrata in vigore della citata normativa.

Eventuali problematiche che dovessero presentarsi nel corso dell'applicazione della legge potranno essere affrontate con incontri con la forze di polizia.

Ringrazio per l'attenzione

Alessandria, 6 luglio 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
MARIO D'ONOFRIO

